



Città Metropolitana di Messina

Ai sensi della L.R. n. 15/2015

882

08/07/2022

Proposta di determinazione n. _____ del _____

RACCOLTA GENERALE PRESSO LA DIREZIONE SERVIZI INFORMATICI 11/07/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. _____ del _____

Direzione: II Direzione “Servizi Finanziari e Tributari”

Servizio: Gestione Economica del Personale

Ufficio: Stipendi

OGGETTO: Costituzione provvisoria Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato

Dirigenti della Città Metropolitana di Messina - Anno 2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO CHE l’art. 47 del D. Lgs. 165 del 30 marzo 2001 di disciplina del procedimento di contrattazione collettiva e l’art. 4 del CCNL del 23.12.1999 del Comparto Regioni – Autonomie Locali – Area Dirigenza, individuano le materie oggetto di contrattazione decentrata integrativa a livello di singolo ente;

CHE occorre provvedere alla quantificazione del fondo per la contrattazione integrativa della Dirigenza, per l’anno 2022, per impegnare, conseguentemente, le somme necessarie per la liquidazione delle competenze del salario accessorio;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

PRESO ATTO:

- che, con il D.Lgs. n. 75/2017, in vigore dal 22 giugno 2017, in attuazione della Legge delega di riforma della Pubblica Amministrazione n. 124/2015, sono state apportate varie modifiche al Testo Unico del Pubblico Impiego, di cui al D.Lgs. n. 165/2001;
- che, sempre con lo stesso Decreto, sono stati anche rideterminati i vincoli sulle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, da applicare già con decorrenza 1° gennaio 2017;
- che l’art. 23, co. 2 del D.Lgs. n. 75/2017 prevede che, nelle more dell’emanazione di specifica disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale in materia di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annual-

mente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, co. 2 del D.Lgs. n. 165/2001, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. *“ Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016. a decorrere dalla predetta data, inoltre, l'art. 1, co. 236 della Legge n. 208/2015 è abrogato”*;

CONSIDERATO che la Città Metropolitana di Messina rientra nella fattispecie sopra evidenziata non avendo potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, e pertanto l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016;

CHE, secondo le nuove disposizioni del comma 1 dell'art. 57 del CCNL, dall'anno successivo a quello della sottoscrizione del contratto nazionale 2016/2018, avvenuta in data 17 dicembre 2020, gli enti devono costituire annualmente il fondo da destinare alla retribuzione di posizione ed alla retribuzione di risultato delle posizioni dirigenziali previste nelle rispettive strutture organizzative, osservando i limiti finanziari stabiliti dalla vigente normativa in tema di salario accessorio;

DATO ATTO che la costituzione del Fondo Dirigenti è attualmente regolamentata dal citato CCNL 2016-2018, sottoscritto definitivamente in data 17/12/2020, ed in particolare:

- **CHE** l'Art. 57 c. 2 lett. a del succitato CCNL prevede la determinazione di un unico importo annuale, nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili già destinate a retribuzione di posizione e di risultato di cui all'art. 26 del CCNL 23/12/1999 ed i successivi incrementi contrattuali previsti dai seguenti CC.CC.NN.LL.:

- 12/02/2002 (Art 1 C.3);
- 22/02/2006 (Art. 23 cc. 1 e 3);
- 14/05/2007 (Art. 4 cc. 1 e 4) ;
- 22/02/2010 (Art. 16 cc. 1 e 4);
- 03/08/2010 (Art. 5 cc. 1 e 4):

-**CHE**, ai sensi degli artt. 54 e 56, del succitato CCNL, le risorse del fondo vengono ulteriormente incrementate come di seguito specificato:

- Art. 54, comma 4: Incremento dell'importo annuo lordo della retribuzione di posizione, comprensivo di tredicesima mensilità, per tutte le posizioni dirigenziali coperte alla data del 1° gennaio 2018, con decorrenza dalla medesima data di € 409,50 (finanziate con le risorse di cui all'Art. 57 c. 2 l.c);
- Art. 54, comma 5: Gli enti, nei limiti delle risorse del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato, possono adeguare il valore della retribuzione delle posizioni dirigenziali non coperte al 1° gennaio 2018 tenendo conto degli incrementi risultanti dall'applicazione del comma 4;
- Art. 56, commi 1 e 2: Incremento dell'1,53% del monte salari 2015 (dirigenti) a decorrere dal 1° gennaio 2018; detto incremento finanzia l'aumento di € 409,50, di cui all'art. 54, comma 4, e per la parte che eventualmente residua, la retribuzione di risultato;
- Art. 57 c.2 l. c): importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall'anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità

RICHIAMATA la determinazione n. 148 del 25/02/2021 con la quale è stato costituito il Fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti per l'esercizio 2021, secondo le regole sopra elencate contenute nel vigente CCNL, che prevede inoltre la disapplicazione delle seguenti disposizioni del CCNL del 23 dicembre 1999:

- art. 26 (finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato);
- art. 27 (retribuzione di posizione), come modificato dall'art. 24 del CCNL del 22 febbraio 2006, ad esclusione dei commi 1 e 5;
- art. 28 (finanziamento della retribuzione di risultato).

CONSIDERATO CHE le risorse del Fondo Dirigenti 2021 non superavano quelle del medesimo Fondo Dirigenti anno 2016, ad eccezione delle risorse determinate dagli incrementi contrattuali che, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti;

VISTA la consistenza del fondo per il personale con qualifica dirigenziale per l'anno 2020, pari ad €347.362,44, (al netto delle decurtazioni di legge) che costituisce l'importo annuale di cui alla lett. a) del comma 2 dell'art. 57, nel quale sono confluite tutte le risorse certe e stabili destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell'anno di sottoscrizione del CCNL del 17 dicembre 2020, certificato dall'organo di revisione in data 01/12/2020, che determina l'importo unico annuale consolidato, valido anche per l'esercizio 2022;

VISTO il prospetto contabile redatto dal competente Ufficio Stipendi, relativo al calcolo dell'incremento dell'1,53% del monte salari 2015 dell'area dirigenza di cui all'Art. 56, commi 1 e 2 del CCNL del 17/12/2020, che quantifica detto incremento in € 12.917,45, che deve essere confermato anche per l'esercizio 2022;

VISTO il prospetto contabile redatto dal competente Ufficio Stipendi, relativo al calcolo dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato, di cui all'Art. 57 c.2 l c) del CCNL del 17/12/2020, quantificato in € 181,09, da inserire nella sola parte stabile del Fondo 2022;

RITENUTO pertanto di dovere provvedere alla costituzione del Fondo Dirigenti - anno 2022 per il personale dirigente dell'Ente, per la sola parte stabile, sulla base delle sopra specificate indicazioni normative secondo l'allegato prospetto che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un importo pari a complessivi € 360.460,98 al netto di oneri riflessi ed I.R.A.P.;

PRESO ATTO che, con il D.S. n. 204 del 06/10/2021 questo ente ha provveduto alla ricognizione del Piano dei Fabbisogni anno 2022/2024, dalla quale risulta la necessità di provvedere al reclutamento di n. 2 ulteriori figure dirigenziali e pertanto ad oggi, le figure dirigenziali previste in pianta organica sono quantificate in 5;

VISTO il documento protocollo RGS n. 179877 del 1° settembre 2020 e n. 12454/2021 del 15 gennaio 2021 relativi ai chiarimenti forniti dalla Ragioneria generale dello Stato alla richiesta formulata dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di conoscere le modalità di applicazione dell'art. 23, co. 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, laddove prevede che il limite del trattamento accessorio è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite riferito all'anno 2018;

CONSIDERATO che è stato pubblicato in G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022 il decreto dell'11 gennaio 2022, concernente l'individuazione dei valori soglia ai fini della determinazione delle capacità assunzionali delle province e delle città metropolitane che dispone il superamento della regola del turn-over e l'introduzione della regola della sostenibilità finanziaria (capacità assunzionale determinata in base al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti);

CHE il suddetto decreto prevede espressamente la non applicabilità alle Città metropolitane di Palermo, Catania e Messina, a causa della differente legislazione regionale sul ridimensionamento degli organici, che quindi continueranno ad applicare la regola del turn-over;

VISTO il prospetto contabile redatto dal competente Ufficio Stipendi al fine di individuare il valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 e calcolato per quote unitarie, stante l'esiguo numero di dirigenti in servizio al 31/12/2018;

VERIFICATO che, comunque, le risorse così determinate, pari ad € **360.460,98**, garantiscono l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, prevista dall'art. 33 del D.L. 34/2019 e, pertanto, non è necessario procedere ad alcun incremento che nuocerebbe agli equilibri finanziari del bilancio dell'Ente;

DATO ATTO CHE tale costituzione del fondo rispetta l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale;

CHE la spesa trova copertura nel bilancio di previsione 2021/2024, esercizio 2022 nei relativi capitoli allocati nel redigendo Bilancio 2022 della Città Metropolitana di Messina ;

CHE, nel rispetto della vigente normativa, la destinazione delle risorse del Fondo Dirigenti così costituito saranno oggetto di successivo confronto, essendo l'Ente, al momento, con meno di 3 dirigenti in servizio, ai sensi dell'art.45 comma 4 del vigente CCNL Dirigenza del 12/12/2020

PRESO ATTO CHE:

– Il vigente CCNL Area Dirigenza dispone che le risorse del fondo sono annualmente ed integralmente destinate a retribuzione di posizione e di risultato e all'indennità di risultato è destinato non meno del 15% delle risorse complessive;

–il vigente CCDI della Città Metropolitana di Messina Area Dirigenza prevede espressamente una percentuale del 30 %;

– eventuali risorse finalizzate a retribuzione di posizione che nel 2022 non sia possibile utilizzare integralmente per tale finalità, incrementeranno le risorse destinate la retribuzione di risultato nel corrente anno;

– nel caso in cui l'integrale destinazione delle risorse dell'anno 2022 non sia stata oggettivamente possibile, gli importi residui incrementeranno una tantum le risorse variabili eventualmente destinate a retribuzione di risultato del fondo dell'anno successivo (2023);

– il fondo ha natura di spesa vincolata e le risorse destinate alla copertura di tale stanziamento hanno natura di entrate vincolate al finanziamento dello stesso;

VERIFICATO che tale costituzione del fondo è compatibile con il rispetto dell'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017, al netto degli incrementi contrattuali, così come previsto nella deliberazione n. 19/2018 Enti locali – Sezione Autonomie, in cui i magistrati contabili sono intervenuti per esprimere un parere relativo all'interpretazione della portata applicativa del succitato art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, enunciando il principio di diritto, al quale attenersi anche in seguito, di esclusione degli incrementi del Fondo risorse decentrate dal suddetto limite, in quanto “ *derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, e pertanto non assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017*”.

VISTI:

– l'articolo 40-bis, comma 1, del d.lgs. 165/2001 che dispone: “*Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. ...*”;

– la circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 15 aprile 2016, relativa alla rilevazione del Conto annuale 2015, che ha evidenziato che la circolare della Ragioneria generale dello Stato, n. 25/2015, recante

“Schemi di Relazione illustrativa e Relazione tecnico-finanziaria ai contratti integrativi (articolo 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165 del 2001)”, raccomanda una certificazione della costituzione del fondo autonoma rispetto alla certificazione del contratto integrativo;

VISTO il decreto legislativo n. 118/2011, attuativo della legge delega in materia di federalismo fiscale n. 42/2009, recante “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi*”, che prevede una complessiva riforma del sistema di contabilità delle regioni e degli enti locali finalizzata ad una loro armonizzazione tra le diverse pubbliche amministrazioni, ai fini del coordinamento della finanza pubblica ;

RICHIAMATO il paragrafo 5.2) del principio contabile applicato di cui all'allegato n. 4/2 al d.lgs 118/2011 che prevede “Alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate”;

PRESO ATTO che, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale determinazione di costituzione del fondo, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate;

VISTI:

- la Delibera del Commissario con i poteri del Consiglio n. 134 del 21/10/2021, con la quale è stato approvato il D.U.P. 2022/2024;
- Il Decreto Sindacale n. n.152 del 22/06/2022 con il quale è stato approvato schema Bilancio di Previsione 2022/2024 e relativi allegati e aggiornamento del Documento Unico di Programmazione 2022/2024 (DUP).
- La Legge n. 15 del 25/02/2022 che ha differito il termine dell'approvazione da parte degli EE.LL. del Bilancio di Previsione 2022/2024;
- il Regolamento di contabilità, approvato con deliberazione del Commissario con i poteri del Consiglio n. 2 del 26/01/2021 e ss.mm.ii;

Viste le LL.RR. 48/91 e 30/2000 che disciplinano l' O.R.E.L.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001 che agli artt. 4 e 17 attribuisce ai Dirigenti la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa;

Visto lo Statuto Provinciale;

Visto il regolamento sui controlli interni;

VERIFICATA l'insussistenza di conflitti di interesse prevista dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, in particolare all'art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come introdotto dall'art. 1, co. 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190;

PROPONE

Per quanto in premessa

COSTITUIRE provvisoriamente il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato per i Dirigenti della Città Metropolitana di Messina - Anno 2022, per la sola parte stabile, fatta salva comunque l'eventuale

integrazione dello stesso alla luce di diverse determinazioni dell'Amministrazione in materia, sulla base delle sopra specificate indicazioni normative e secondo gli importi di cui all'allegato prospetto;

DARE ATTO CHE il Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato per l'anno 2022, così come costituito con il presente atto, è quantificato in un importo complessivo pari € € **360.460,98** al netto di oneri contributivi ed I.R.A.P. stanziati nei corrispondenti capitoli di spesa e ricompresi nella previsione complessiva delle spese per il personale per l'esercizio finanziario 2022;

CHE tale costituzione del fondo rispetta l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale;

CHE la spesa trova in atto copertura nel Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022 nei relativi capitoli allocati nel Bilancio 2022 della Città Metropolitana di Messina ;

CHE il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti, ed è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013:

CHE l'assunzione del presente atto è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e lo stesso sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Ranieri Massimo;

SOTTOPORRE il presente provvedimento a pubblicazione nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

TRAMETTERE copia del presente atto:

- Al Collegio dei Revisori dei Conti per debita conoscenza.
- Alla II Direzione per l'attestazione di regolarità contabile e finanziaria;
- Alla I Direzione "Affari Generali" per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

LA RESPONSABILE DELL'UFFICIO
Dott.ssa Maria Rosa Sparacino

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Dott. Massimo Ranieri

LA DIRIGENTE F.F.

VISTA la superiore proposta;

CONSIDERATO che la stessa è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti;

DETERMINA

COSTITUIRE provvisoriamente il Fondo per la Retribuzione di Posizione e di Risultato per i Dirigenti della Città Metropolitana di Messina - Anno 2022, per la sola parte stabile, fatta salva comunque l'eventuale integrazione dello stesso alla luce di diverse determinazioni dell'Amministrazione in materia, sulla base delle sopra specificate indicazioni normative e secondo gli importi di cui all'allegato prospetto;

DARE ATTO CHE il Fondo Retribuzione di Posizione e di Risultato per l'anno 2022, così come costituito con il presente atto, è quantificato in un importo complessivo pari € € **360.460,98** al netto di oneri contributivi ed I.R.A.P. stanziati nei corrispondenti capitoli di spesa e ricompresi nella previsione complessiva delle spese per il personale per l'esercizio finanziario 2022;

CHE tale costituzione del fondo rispetta l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 75/2017 e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale;

CHE la spesa trova in atto copertura nel Bilancio di previsione 2021/2023, esercizio 2022 nei relativi capitoli allocati nel Bilancio 2022 della Città Metropolitana di Messina ;

CHE il presente provvedimento è conforme alle disposizioni di legge e ai regolamenti attualmente vigenti, ed è rilevante ai fini dell'Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. n.33/2013:

CHE l'assunzione del presente atto è da ritenersi indispensabile per il funzionamento dell'Ente e lo stesso sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile allegato alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;

RENDERE NOTO ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 così come recepito dall'OREL che il responsabile del procedimento è il Dott. Ranieri Massimo;

SOTTOPORRE il presente provvedimento a pubblicazione nei modi e termini previsti dalla normativa vigente;

ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

TRAMETTERE copia del presente atto:

- Al Collegio dei Revisori dei Conti per debita conoscenza.
- Alla II Direzione per l'attestazione di regolarità contabile e finanziaria;
- Alla I Direzione "Affari Generali" per la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

Messina , _____

***LA DIRIGENTE F.F.
Dott.ssa Maria Grazia Nulli***

Sulla presente determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.5 del Regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione n. 26/CC del 21.03.2014, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole e si attesta che il provvedimento è obbligatorio, assunto ai sensi del vigente CCNL e CCDI.

Li _____

***La Responsabile dei Servizi Finanziari F.F.
Dott.ssa Maria Grazia Nulli***